

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1901 del 27/04/2020
Oggetto	Istanza di rinnovo di concessione area demaniale PR07T0049 - atto n. 4663 del 06/05/2013, corso d'acqua Torrente Ceno ad uso Pista con area per stoccaggio inerti e sosta mezzi d'opera. (Sinadoc 15204)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1964 del 27/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette APRILE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

CODICE SISTEB PR07T0049

VISTI

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda ns prot. n. PG/2019/70707 del 06/05/2019 con cui il sig. Gabelli Paolo, titolare della ditta Impresa Gabelli S.R.L., c.f./P.Iva 02102530348 con sede in via Enzo Ferrari n. 6 - 43040 Comune di Varano dè Melegari (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua Torrente Ceno, foglio 47 mappali 237,294,295,292,296,286,291,293,297 del Comune di Varano dè Melegari (PR), ad uso pista con area stoccaggio inerti e sosta mezzi d'opera;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 188 del 12/06/19 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla osta idraulico nota prot. PG/2020/3447 del 10/01/2020), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che:

- il richiedente ha versato le spese istruttorie in data 03/05/2019;
- il canone per l'anno 2019 in data 20/04/2020;
- il canone per l'anno 2020 in data 20/04/2020;
- il deposito cauzionale integrato pari a € 299,71 in data 20/04/2020;

RITENUTO sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig. Gabelli Paolo, titolare della ditta Impresa Gabelli S.R.L., c.f./P.Iva 02102530348 con sede in via Enzo Ferrari n. 6 - 43040 Comune di Varano dè Melegari (PR), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Ceno, sita in Comune di Varano dè Melegari (PR), catastalmente identificata al foglio 47 mappali 237,294,295,292,296,286,291,293,297 del Comune di Varano dè Melegari (PR), per uso pista con area stoccaggio inerti e sosta mezzi d'opera, codice pratica SISTEB PR07T0049 – SINADOC 15204/2019;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2024**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 20/04/2020 (PG/2020/57832 del 21/04/2020);
4. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
6. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
8. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALAMENTE)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione di area demaniale (Determinazione Regione Emilia Romagna n. 4663 del 06/05/2013) rilasciata a Gabelli Paolo, titolare della ditta Impresa Gabelli S.R.L., c.f./P.Iva 02102530348 (Pratica PR07T0049-Sinadoc 15204/2019).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Ceno, individuata al foglio 47, mappali 237,294,295,292,296,286,291,293,297 del Comune di Varano de Melegari (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.1
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 11850, è destinata ad uso pista (3440 mq) con area stoccaggio inerti e sosta mezzi d'opera (8410 mq).

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone dovuto per l'anno 2019 ammonta a € 513,28 pari a 7 mensilità.
2. Il canone dovuto per l'anno 2020 ammonta a € 879,91.
3. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico Emilia ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale

termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale è già stato versato in relazione al rilascio della citata concessione Determinazione Regione Emilia Romagna n. 4663 del 06/05/2013 pari a € 580,20. Tale importo dovrà essere integrato con il versamento di € 299,71 sul conto corrente bancario IBAN IT18C0760102400000000367409 intestato a Regione Emilia Romagna e verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2024.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della

scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che

l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile/AIPo.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2020/3447 del 10/01/2020 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA
SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO – AMBITO DI PARMA
RESPONSABILE ING. GABRIELE ALIFRACO

Lettera di ARPAE in data 31/05/2019
Sinadoc 15204/2019

Spett.le ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di PARMA
P.le della Pace, 1
40121 PARMA PR
aoopr@cert.arpa.emr.it

e, p.c. **Gruppo Carabinieri Forestale Parma**
Via Macedonio Melloni, 4
43121 PARMA PR
cp.parma@pec.corpoforestale.it

Spett.le Impresa Gabelli S.r.l.
Via Enzo Ferrari, 6
43040 VARANO DE' MELEGARI PR
certificata@pec.impresagabelli.it

Oggetto: (2019.650.20.23/94) Istanza di rinnovo concessione area demaniale
PR07T0049 atto n. 4663 del 06/05/2013.

Richiesta di nulla osta idraulico e comunicazione di avvio del procedimento.

Corso d'acqua: TORRENTE CENO

Area demaniale in Comune Varano de' Melegari (PR) al Fg. 47 mappali 237, 294, 295,
292, 296, 286, 291, 293, 297

uso richiesto: pista con area per stoccaggio inerti e sosta mezzi d'opera

Richiedente: IMPRESA GABELLI S.r.l. - Legale rappresentante Sig. Gabelli Paolo

(Rif. Protocollo PC. 2019.0028377 del 31/05/2019)

Il Responsabile del Servizio

vista l'istanza di ARPAE, per il rilascio del parere idraulico per il rilascio della concessione di area demaniale di cui all'oggetto, mappali nn. 237, 294, 295, 292, 296, 286, 291, 293, 297 del foglio n. 47 del Comune di Varano de' Melegari;

per quanto di competenza si esprime **parere positivo** dal punto di vista idraulico per il rilascio della concessione con le seguenti prescrizioni:

- non dovranno essere apportate modifiche altimetriche allo stato dei luoghi, l'area deposito dovranno adattarsi alla morfologia esistente;
- la Ditta non potrà depositare materiale di risulta derivante da lavorazioni nell'area oggetto della concessione;

Strada Garibaldi 75 tel 0521-788711 fax 772654 Email: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it
P.le Pace 1 tel. 0521-931750 / 525 PEC: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it
43121 PARMA



- Essendo l'area ubicata in AMBITO 2 del PTCP della Provincia di Parma la ditta dovrà tenersi costantemente informata circa la possibilità di eventi di piena, utilizzando il portale dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile all'indirizzo web www.allertameteo.regione.emilia-romagna.it e sarà responsabile della sicurezza idraulica nell'area stessa;

Il presente parere viene rilasciato nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia di Polizia Idraulica, fatti salvi e impregiudicati i diritti di Terzi, privati cittadini ed Enti, lasciando sollevata e indenne questa Amministrazione da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Resta inteso che la Ditta dovrà far rispettare ogni normativa in materia ambientale ed, in particolare, a provvedere alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento od al recupero, a propria cura e spese, di eventuali rifiuti abbandonati all'interno della suddetta area.

Si obbliga altresì a tenere indenne lo scrivente Servizio da ogni molestia, reclamo, azione o pretesa che potesse essere promossa da terzi a seguito del suddetto parere e si obbliga a sollevare lo scrivente da ogni contestazione e/o sanzione che, in riferimento a eventuali violazioni delle normative sui rifiuti e per ogni qualsiasi responsabilità civile nonché da tutti gli eventuali danni, costi, spese e sanzioni, rimborsi di qualunque natura che potessero derivare dall'uso dell'area demaniale al concessionario e a terzi, o altro, dovesse colpire l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Distinti saluti

Gabriele Alifraco

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.